

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA

Conclusioni: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18.1.2019, il Fallimento della [REDACTED]
[REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED]
[REDACTED] S.p.A. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- *accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 67, comma 1, n. 2), L.F., o, in subordine, ai sensi dell'art 67, comma 2, L.F., l'inefficacia del contratto di cessione di credito pro solvendo stipulato con la convenuta in data 04.04.2016;*
- *per effetto dell'accoglimento delle domande gradatamente proposte sub 1), condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 88.839,79, oltre interessi decorrenti dalla data del pagamento (30.06.2016) o, in subordine, dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo;*
- *condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, anche generali, ed onorari professionali, oltre IVA e cpa, come legge.*

A fondamento dell'azione l'odierno attore ha esposto che la Farmacia [REDACTED]
[REDACTED] e aveva depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. concordato in bianco) pubblicata nel registro delle imprese in data



23.9.2016 e successivamente dichiarata inammissibile e che in data 11.11.2016 era stato dichiarato il fallimento dal Tribunale di Napoli.

Pertanto, il Fallimento Farmacia [REDACTED] agiva con azione revocatoria fallimentare ex art.67 LF deducendo che il 4.04.2016 l'odierna fallita aveva stipulato con la società [REDACTED] un atto di cessione del credito che la stessa vantava nei confronti della ASL a titolo di rimborso dei prezzi di vendita dei medicinali soggetti a ticket sanitario nonché delle forniture effettuate a titolo di assistenza integrativa e che, per effetto della cessione dei crediti, [REDACTED] aveva incassato, in data 30.06.2016, un credito complessivo di € 88.839,79.

La convenuta si è costituita contestando la fondatezza della domanda attorea sostenendo in via principale che la cessione di credito sia avvenuta *causa securitatem* ed invocando, in subordine, l'esenzione da revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67,co. 3, lett. a), 1. fall.

La causa è stata istruita documentalmente e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 dicembre 2019, nella quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti defensionali finali ex art, 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea va accolta, in quanto fondata su di una fattispecie pienamente sussumibile nell'alveo dell'articolo 67, I comma n 2), della legge fallimentare di cui presenta tutti gli elementi costitutivi.

Occorre, in via preliminare, osservare che l'azione revocatoria fallimentare che ha dato luogo al presente giudizio è stata esperita nel termine indicato dell'articolo 69 bis LF, ovvero nel termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque entro i



cinque anni dal compimento dell'atto.

Come è noto, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, *“i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”*.

Orbene, nel caso di specie, l'atto di cessione del credito è stato realizzato il 04.04.2016 nel “periodo sospetto” di un anno, individuato dalla norma di cui all'articolo 67 comma I LF e le relative somme sono state incassate il 30.06.2016.

La domanda di concordato preventivo della Farmacia [REDACTED] è stata depositata in data 23.09.2016.

Il termine di un anno va calcolato da tale data con delimitazione del periodo sospetto sino al 23.09.2015.

Ebbene, oggetto della presente revocatoria è un atto di cessione del credito stipulato il 04.04.2016 tra l'odierna fallita e l'odierna convenuta. La prima, in qualità di cessionaria dalla società Farmacia [REDACTED] e dalla Farmacia [REDACTED] dell'attività di esercizio farmaceutico, ha ceduto alla [REDACTED] crediti che la stessa vantava nei riguardi della ASL NA3 SUD, relativi ai corrispettivi dei farmaci venduti soggetti a ticket sanitario nonché delle forniture effettuate a titolo di assistenza integrativa.

Nello stesso atto di cessione di crediti, al punto D), si precisa che la fallita *“è debitrice di [REDACTED] per forniture effettuate da quest'ultima in favore delle Farmacie Cedenti (Farmacia [REDACTED] e Farmacia [REDACTED]), nonché per forniture effettuate direttamente ad essa, fino alla data odierna”*.

Dalla disamina del contratto richiamato emerge nitidamente la natura solutoria dell'atto posto in essere in data 04.04.2016, che consente di ricondurre l'atto stesso nella fattispecie generale e astratta descritta all'articolo 67 comma I n.2) afferente agli *“atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento”*.



La conferma della natura solutoria della cessione di crediti si rinviene anche nel Contratto di Fornitura intercorso tra le farmacie cedenti e la società [REDACTED] che al punto “g” statuisce: *“contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di fornitura, a scopo anche parzialmente solutorio, tutte le farmacie stipulano con [REDACTED] un contratto di cessione dei crediti relativi alle anticipazioni da effettuarsi da parte di Credifarma”*).

La ricostruzione operata dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione, secondo cui *“detta cessione, in favore di A [REDACTED] dei crediti vantati dalla Farmacia [REDACTED] nei confronti della Azienda Sanitaria Locale NA 3-SUD, è stata stipulata, al fine di “eseguire” quanto previsto (a monte) nel Contratto di Fornitura, a mero scopo di garanzia degli impegni ivi assunti, e, aspetto di non poco conto, era stata, dunque, prevista, contestualmente al sorgere del debito originario”* non può trovare accoglimento, posto che l’atto di cessione non è coevo all’insorgere del credito garantito, emergendo dagli atti una pregressa esposizione debitoria del gruppo di farmacie.

L’asserita causa di garanzia, infatti, sarebbe stata ravvisabile solo nell’ipotesi in cui l’atto di cessione del credito fosse stato funzionalmente contestuale al sorgere del credito garantito; tuttavia, l’esistenza di pregressi debiti scaduti conduce l’odierno giudicante a ritenere che la cessione del credito oggetto del presente giudizio abbia avuto natura solutoria di un debito scaduto ed esigibile.

Del resto l’esistenza di una consistente esposizione debitoria del gruppo di Farmacie nei riguardi della società [REDACTED] è descritta in modo analitico nella stessa domanda di ammissione al passivo in cui sono riportati dettagliatamente gli importi dei relativi debiti per l’ammontare complessivo di € 4.324.331,07, formatosi quasi integralmente in epoca precedente alla stipula dell’atto di cessione di crediti del 04.04.2016.

La funzione prevalentemente solutoria che le parti hanno voluto ricondurre alla cessione del credito oggetto dell’odierno giudizio revocatorio si evince anche dall’analisi dello scambio di corrispondenza tramite pec con cui la Farmacia del Poggio il 27.04.2016 sollecitava la [REDACTED] all’esecuzione del contratto di fornitura a seguito dell’intervenuta



cessione del credito in suo favore.

Ebbene, a tale sollecitazione rispondeva la [REDACTED] il 16.05.2016 giustificando il blocco delle forniture (in virtù dell'articolo 10 dello stesso contratto di fornitura) in ragione dell'omesso pagamento da parte del gruppo di farmacie di debiti scaduti ben prima della stipula del contratto di cessione di credito: si fa riferimento nella stessa missiva alle rate 15.01.2016, 15.02.2016, 15.03.2015 intimando il gruppo di farmacie al pagamento delle stesse.

E' evidente, pertanto che l'atto di cessione, lungi dall'esser stato stipulato a garanzia di crediti coevi, è stato stipulato, nella comune intenzione delle parti, per adempiere debiti pregressi frutto di rapporti obbligatori antecedenti.

Ebbene la cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come "anomala" rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo soddisfacente non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto (in tal senso Cass. civ. n. 9388/2011).

La giurisprudenza di merito e di legittimità sono, infatti, concordi nel ritenere che la cessione dei crediti non sia sussumibile nell'alveo dell'articolo 67 comma 1 n.2) solo laddove emerga che la ratio economica sottostante non sia quella di estinguere una preesistente posizione debitoria (come nel caso oggetto del presente giudizio), quanto l'ottenimento di un vero e proprio finanziamento.

Ciò accade, invero, nelle operazioni aventi carattere segnatamente finanziario mediante le quali la banca, a fronte della cessione di uno o più crediti della società documentati da fatture, anticipa una determinata somma, consistente in una percentuale dell'importo ceduto. È del tutto evidente che in tal caso le cessioni di crediti non possano qualificarsi



come mezzi anormali di pagamento di debiti scaduti avendo finalità del tutto diversa e non compatibile con quella solutoria (Tribunale Milano, 03/04/2018, n.3792).

Dunque la cessione del credito è suscettibile sempre di revocatoria fallimentare laddove la sua causa in concreto sia solutoria, anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto (Tribunale Arezzo, 16/03/2017, n.332).

Per quanto concerne, invece, il requisito oggettivo dell' "eventus damni", per giurisprudenza consolidata, nell'azione revocatoria di cui all'art. 67 L. Fall. il danno della massa è "in re ipsa" e consiste nella pura e semplice lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava solo l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens (cfr. Cass. 20 settembre 1991 n. 9853; 16 settembre 1992 n. 10570; 12 novembre 1996 n. 9908; 19 febbraio 1999 n. 1390; 12 gennaio 2001 n. 403; 14 novembre 2003 n. 17189; Cassazione n°25571/2010).

Ebbene nell'azione revocatoria fallimentare, nulla deve essere provato dalla curatela con riguardo al requisito del danno, poiché tale azione ha come suo presupposto l'esistenza di una situazione di insolvenza già inverteasi, in relazione alla quale il pregiudizio alla massa dei creditori è presunto *iuris et de iure*.

Quanto al profilo soggettivo, relativo alla della *scientia decoctionis*, ovvero la circostanza per la quale il creditore che ha ricevuto il pagamento fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, odierna fallita, vi è da osservare che, essendo la fattispecie analizzata ascrivibile alla norma di cui al comma 1 dell'articolo 67 LF, opera una presunzione relativa, cd *iuris tantum*, di conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte della società creditrice.

Ciò comporta che la curatela del Farmacia [REDACTED] è sollevata dall'onere di



provare l'esistenza della scientia decoctionis, operando una inversione dell'onere della prova che impone al creditore di provare un fatto negativo: ovvero non sapere che la parte fosse insolvente (Cassazione n°3280/2011).

Tuttavia tale prova contraria non è stata fornita dalla società [REDACTED] anzi vi sono dati incontrovertibili da cui emerge la sicura conoscenza dello stato di difficoltà della Farmacia [REDACTED] cessionaria di altre farmacie debentrici della [REDACTED] nell'adempiere con costanza le sue obbligazioni.

Innanzitutto la richiesta con conseguente concessione di ben dieci decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Roma nel marzo 2014 a favore della società [REDACTED] a seguito dei quali, il 30.03.2015 le farmacie cedenti hanno stipulato con la A [REDACTED] un accordo quadro di ristrutturazione per il ripianamento dei debiti, ivi espressamente riconosciuti da ciascuna farmacia.

Pertanto, quando la Farmacia [REDACTED] ha acquistato nel dicembre 2015 le altre aziende farmaceutiche all'irrisorio prezzo di 950,00 euro, la società [REDACTED] era perfettamente consapevole dell'esposizione debitoria dell'intero gruppo di farmacie.

In definitiva, la domanda va dunque accolta con soccombenza della resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, in persona del Giudice dr. Livia De Gennaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1- Revoca ex art. 67, comma 1 n°2) legge fall, la cessione del credito di cui all'atto del 4.04.2016 e il relativo pagamento incassato il 30.06.2016:
- 2- condanna la convenuta alla restituzione dell'importo di € 88.839,79, oltre interessi decorrenti dalla data del pagamento (30.06.2016) in favore della Curatela attrice ;
- 3- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00 per compenso di cui euro 1000,00 spese, oltre IVA e CPA come per legge .



La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott.ssa Roberta Giglio.

Napoli 15.05.2020

dr Livia De Gennaro

